

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 02-03-1994
REGIONE BASILICATA
NORME PER LA UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE
PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 13 del 5 marzo 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e principi generali

1. Lo smaltimento, in suolo adibito ad uso agricolo, di rifiuti speciali come definiti dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, art. 2, comma 4, punti 1 e 5, in particolare fanghi trattati derivanti dalla depurazione degli affluenti, è consentito esclusivamente nel caso in cui questa pratica non comporti effetti nocivi sul solo, nelle acque, sulle vegetazioni, sugli animali e sull' uomo e nel contempo siano utili a produrre un effetto fertilizzante e/ o ammendante e correttivo sul terreno.

ARTICOLO 2

Smaltimento in agricoltura dei fanghi di depurazione

1. L' autorizzazione allo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fanghi derivanti dalla depurazione degli affluenti, ai sensi del DPR 915/ 1982 e dell' art. 6, punto 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, è rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento Ambiente su richiesta dell' interessato formulata sulla apposita modulistica allegata alla presente.

ARTICOLO 3

Limiti di accettabilità

1. Ai sensi dell' art. 6, comma 2 del dlgs 99/ 1992, gli allegati 1A e 1B del citato decreto sono integrati come da tabelle I e II allegate alla presente legge.

ARTICOLO 4

Autorizzazione e notifica

1. Ai fini dell' ottenimento delle autorizzazione allo spandimento in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione, il soggetto interessato è tenuto a fornire, all' atto della richiesta, tutte

le indicazioni di cui all' art. 9, comma 2 del dlgs 99/ 1992, nonché le analisi e la individuazione dei terreni sui quali svolgere l' attività , come previsto dall' art. 10, comma 1 del medesimo decreto e in considerazione del disposto di cui all' art. 6, punto 4 dello stesso decreto.

2. Con il provvedimento di autorizzazione vengono specificate le prescrizioni relative allo svolgimento dell' attività autorizzata, in ordine alle distanze di rispetto e per la protezione igienica degli addetti ai sensi dell' art. 6, punti 3 e 6 del dlgs 99/ 1992.

3. La autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è rilasciata per un periodo massimo di cinque anni.

ARTICOLO 5

Prescrizioni

1. Oltre a quanto già previsto dall' art. 4 del dlgs 99/ 1992 è vietato lo smaltimento dei fanghi di depurazione:

- a) ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai centri abitati e dai corsi d' acqua;
- b) ad una distanza inferiore a cento metri da case singole;
- c) nell' area del Parco nazionale del Pollino;
- d) nell' area del Bacino Idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico;
- e) nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali;
- f) nelle aree limitrofe a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vincolate anche ai sensi del vigente piano regolatore delle acque di cui al DPR 236/ 1988;
- g) nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi;
- h) nei terreni destinati a bosco, vigenti e ortaggi;
- i) nei terreni incolti;
- l) nei terreni sabbiosi o ciottolosi;
- m) nei terreni coltivati, cinque giorni prima della irrigazione.

2. Tutto il personale che viene a contatto con i fanghi di cui alla presente normativa, dalla produzione alla applicazione al terreno, deve essere protetto almeno da vaccinazione contro il tetano ed il tifo.

3. Devono essere altresì rispettare tutte le norme igienico - sanitarie e di sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 6

Tutela delle falde

1. Qualora i fanghi per i quali è richiesta la autorizzazione all' utilizzo o allo smaltimento in agricoltura contengono sostanze pericolose di cui agli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, la autorizzazione di cui alla presente legge è rilasciata ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto.

ARTICOLO 7

Obblighi

1. I fanghi trattati, per i quali ai sensi della presente legge viene autorizzato l' utilizzo in agricoltura, restano integralmente assoggettati alle vigenti disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti fino al momento del loro conferimento all' utilizzatore o smaltitore autorizzato ai sensi della presente legge.

2. In particolare i produttori di fanghi di cui al precedente comma e coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento restano assoggettati agli obblighi di cui all' art. 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 1988, n. 475, concernenti la tenuta dei registri di carico e scarico e la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti speciali.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 costituisce ad ogni effetto adempimento dell' obbligo di cui all' art. 14 del dlgs 99/ 1992.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione, sulla base delle autorizzazioni rilasciate nell' anno precedente e delle comunicazioni al catasto rifiuti, trasmette al Ministero dell' Ambiente la relazione di cui all' art. 6, punto 5, del dlgs 99/ 1992.

ARTICOLO 8

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 2 marzo 1994

ARTICOLO 9

ALLEGATO DI CUI ALL' ART. 2 - MODULISTICA
PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SPANDIMENTO DEI FANGHI DI
DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
FAC SIMILE

ALLEGATO 1

TABELLA I Valori limite assimilabili per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri dei fanghi a momento del loro impiego in agricoltura.

ACCANTO AD OGNI ELEMENTO VIENE INDICATO IL VALORE LIMITE

Arsenico max 5 mg/ kg secco
Cromo III max 300 mg/ kg secco
Cromo IV max 10 mg/ kg secco
Cadmio max 5 mg/ kg secco
Mercurio max 5 mg/ kg secco
Nichel max 150 mg/ kg secco
Piombo max 300 mg/ kg secco
Rame max 500 mg/ kg secco
Zinco max 1000 mg/ kg secco
Boro max 30 mg/ kg secco
Selenio max 5 mg/ kg secco
Salinità (1) max 200 meq/ 100 g
Salmonelle max 1000 MPN/ gss
Rapporto C/ n max 25% sul secco
Carbonio organico min 20% sul secco
P tot min 0,4% sul secco
N tot min 1,5% sul secco
max = valore massimo
min = valore minimo

(1) Metodo per la determinazione della Salinità

Generalità

Il contributo di sali di un fango è correlato con la conducibilità elettrica della sospensione di fango in acqua.

La misura si effettua sul fango come tale, per il calcolo si deve tenere conto del contenuto d' acqua del campione.

Apparecchiatura

Conduttimetro con compressore di temperatura (25 °C).

Procedura

Si pesa una quantità di fango come tale da 10 a 20 g in un contenitore chiuso della capacità di 200 ml, si aggiunge acqua distillata in rapporto solido liquido 1: 5. La sospensione viene agitata meccanicamente per 20'. Si lascia riposare per 30'. Se il liquido surnatante è sufficientemente limpido si misura direttamente la conducibilità, altrimenti si filtra e si determina la conducibilità sul filtrato.

La salinità si ricava indirettamente tenendo conto che una conducibilità di 1 mS/ cm corrisponde a circa 12,5 meq/ L di sali.

Salinità (Meq/ g tq) = C x 1,25 V

dove: C = Conducibilità specifica (mS/ cm)

V = Volume di acqua distillata aggiunta (ml)

P = peso del fango tal quale (g)

In questo modo si ottiene la salinità sul tal quale (tq), per ottenere la salinità sul secco (ss) si deve tenere conto dell' umidità totale (U) del campione di fango, ed utilizzare un opportuno fattore di correzione (F).

Salinità (meq/ g ss) = C x 1,25 x F

dove: F = $100 - U \times P$ il tutto diviso 100

U = Umidità totale del campione (% del tal quale) = $(P - P_s) / P \times 100$

P_s = Peso costante del campione di fango dopo il riscaldamento a 105 °C

ALLEGATO 2

TABELLA II Valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti assimilabili (1) nei terreni sui quali vengono distribuiti i fanghi.

Accanto ad ogni elemento viene indicato il valore limite del metallo pesante assimilabile

Arsenico 1 mg/ kg secco

Cromo totale 6 mg/ kg secco

Cadmio 0,5 mg/ kg secco

Mercurio 0,1 mg/ kg secco

Nichel 25 mg/ kg secco

Piombo 25 mg/ kg secco

Rame 30 mg/ kg secco

Zinco 50 mg/ kg secco

Boro 15 mg/ kg secco

Selenio 3 mg/ kg secco

(1) Per la determinazione dei metalli assimilabili

è opportuno adottare il metodo Lindsay di seguito

riportato per i terreni con pH maggiore di 7;

per i terreni con pH minore di 7 è opportuno adottare

le metodiche della Società Italiana Scienza

del Suolo(SISS).

Metodo Lindsay

Soluzione esternante

A base DI DTPA Acido (Dietilentriamminopentacotico)

0, 005M, CaCl₂ (cloruro di calcio) 0, 01M,

TEA (Trietanolammina) 0, 1M, a pH 7,3 + 0,005.

Sciogliere 14,92 g di trietanolammina (TEA) in 900

ml di acqua distillata in un beaker da 1000 ml.

Addizionare 1,97 di acido dietilentriamminopentacotico

(DTPA), 1,47 g di cloruro di calcio

(CaCl₂, 2H₂O) e solubizzare.

Portare il pH della soluzione esattamente a 7,3 +

/- 0,05 mediante aggiunta di Hc 1: 1 v/ v.

Travasare quantitativamente in un matraccio tarato

da 1000 ml e portare a volume con acqua distillata.

Tappare ed omogeneizzare.

Procedura di estrazione

Aggiungere il reattivo così preparato al terreno

in rapporto 3: 1 (1 terreno) in un recipiente di polietilene

con controtappo.

Agitare in agitatore orizzontale per 2 ore.

Filtrare su whatman n. 42.

Il filtrato viene letto all' assorbimento atomico Zn,

Cu, Ni, Cd, Pb.